



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n.212 TFT 17 del 17 dicembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 17 dicembre 2019.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Carmelo Franco ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 32/B

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso - relatore
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SIG. VELARDO SALVATORE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.S.D. 1937 Milazzo;
S.S.D. 1937 MILAZZO.

La Procura Federale, con nota 5007/111 pfi 19-20/MS/CS/jg del 21 ottobre 2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Velardo Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.S.D. 1937 Milazzo (cod. 62351), per avere violato il c.d. vincolo di giustizia, di cui all'art. 30 dello Statuto F.I.G.C., in conseguenza della presentazione di denuncia-querela nei confronti di altro tesserato F.I.G.C. all'Autorità Giudiziaria ordinaria (d'ora innanzi A.G.O.), in data 13/04/2019, senza avere previamente richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione federale;

la società S.S.D. 1937 Milazzo (cod. 62351), a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del C.G.S., in relazione alle condotte imputate al suo Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti.

Il deferimento trae origine dalla segnalazione del 02/07/2019 della Segreteria Federale, alla quale si rivolgeva il Sig. Pasquale Ferrara, destinatario della denuncia-querela presentata dall'odierno deferito, Sig. Velardo Salvatore.

L'Ufficio Federale, chiamato a scrutinare la richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali del Sig. Pasquale Ferrara, concedeva la stessa, trasmettendo gli atti alla Procura, in relazione alla mancanza di una previa analoga autorizzazione nei confronti del querelante, Sig. Velardo Salvatore.

La Procura Federale ha istruito il procedimento mediante raccolta degli atti inerenti alla vicenda in questione, documentando la veridicità dei fatti oggetto della segnalazione.

All'udienza dibattimentale del 26 novembre 2019, [nessuno è comparso innanzi al Tribunale per le parti deferite].

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico della SSD 1937 Milazzo l'ammenda di € 600,00 e punti tre di penalizzazione;

a carico del sig. Velardo Salvatore l'inibizione per mesi dodici.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare pienamente documentata la proposizione di denuncia-querela all'A.G.O., in data 13/04/2019, ad opera del Sig. Velardo Salvatore, tesserato F.I.G.C., nei confronti del Sig. Pasquale Ferrara, tesserato F.I.G.C.; il fatto è ammesso anche dal difensore del deferito in fase di indagini, onde lo stesso deve ritenersi non contestato, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 115 c.p.c.

Risulta parimenti dimostrato che, alla data della proposizione della denuncia-querela, il Sig. Velardo Salvatore ricopriva la carica di Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. 1937 Milazzo (cod. 62351). Ed invero, come illustrato dalla Procura Federale in seno all'atto di deferimento (con argomentazioni qui da intendersi richiamate e condivise), le risultanze documentali, del tutto univoche, non possono essere inficiate dalla documentazione presentata in sede di indagini, perché in parte riferita a diversa società calcistica (l'omonima S.S.D. 1937 Milazzo, cod. 933890) e nella restante parte costituita da verbali societari privi di data certa e comunque mai ratificati dalla F.I.G.C.

Quanto all'elemento soggettivo del querelante, esso appare altresì univocamente sussistente, avendo lo stesso esordito, nell'atto di denuncia-querela presentato all'A.G.O., datato 13/04/2019, qualificandosi proprio come "Presidente della S.S.D. 1937 Milazzo", militante nel campionato siciliano di Eccellenza regionale, girone B.

Ciò chiarito in punto di fatto, il Collegio ritiene, in diritto, che il deferimento della Procura Federale sia fondato.

Come ampiamente noto, infatti, *"la previsione a livello statutario del c.d. vincolo di giustizia costituisce uno dei capisaldi dell'ordinamento calcistico, come pure degli ordinamenti delle altre federazioni sportive.*

La finalità di tale istituto è quella di riservare alla cognizione endofederale ogni tipologia di controversia (disciplinare, tecnica od economica) derivante dallo svolgimento di attività rilevanti, sotto qualsiasi forma, per l'ordinamento sportivo settoriale, affidandone la definizione a processi di composizione interni, il tutto a garanzia dell'equilibrato e sereno svolgimento della stessa attività sportiva.

L'istituto vincola gli associati in quanto essi accettano consapevolmente e liberamente un'autolimitazione in virtù degli obblighi assunti con la costituzione del legame associativo: conseguenza di tale vincolo è la necessità di autorizzazione preventiva nei casi cui si vogliano adire le vie legali; in difetto della ridetta autorizzazione il trasgressore è esposto all'irrogazione di sanzioni disciplinari in ambito endoassociativo, che non hanno riflesso al di fuori dell'ordinamento sportivo" (Trib. Naz. di Arbitrato per lo Sport, lodo 30/09/2013, Alfonso De Lucia c/ F.I.G.C.).

Alla luce di quanto appena esposto, non possono condividersi le tesi defensionali della parte deferita.

In primo luogo, corre l'obbligo di rammentare che l'assetto dei rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale, sancito dal d.l. n. 220 del 2003, convertito dalla l. n. 280 del 2003, è stata più volte reputato pienamente conforme a Costituzione (ex multis, Corte Cost. 11 febbraio 2011, n. 49; da ultimo, Corte Cost., 25 giugno 2019, n. 160).

In secondo luogo, si evidenzia che nessuna compressione di diritti fondamentali verrebbe in rilievo nella presente ipotesi, atteso che:

i tesserati aderiscono in piena libertà all'ordinamento endoassociativo;

la mancanza dell'autorizzazione rileva soltanto nell'ordinamento sportivo, senza intaccare la possibilità di ottenere tutela dall'A.G.O.;

nella fattispecie, l'ordinamento sportivo avrebbe comunque potuto valutare le refluenze disciplinari delle condotte dei tesserati, se del caso irrogando le relative sanzioni.

In terzo luogo, le fattispecie incriminatrici per le quali l'odierno deferito ha proposto la denuncia-querela all'A.G.O. sono state identificate negli artt. 612 c.p. (minaccia) e 594 c.p. (ingiuria). Per quest'ultimo, il legislatore ha finanche previsto la depenalizzazione (con d. lgs. 7/2016), mentre il primo è perseguibile soltanto a querela di parte.

Quanto sopra smentisce chiaramente le ulteriori argomentazioni difensive, secondo cui l'azione penale, tutelando interessi primari della persona, non potrebbe ritenersi assoggettata alle norme dell'ordinamento sportivo in materia di vincolo di giustizia.

Nella presente ipotesi, infatti, è lo stesso ordinamento statale a manifestare con

chiarezza che non sussistono interessi socialmente rilevanti ed incomprimibili, tali da richiedere la reazione officiosa della giustizia penale: per una delle fattispecie incriminatrici invocate, infatti, è intervenuta la depenalizzazione (art. 594 c.p.), mentre per l'altra resta comunque demandata alla parte l'attivazione delle tutele ordinarie, difettando altrimenti la procedibilità (art. 612 c.p.).

In definitiva, non sussiste alcuna ragione per ritenere inoperante nel caso di specie il vincolo di giustizia.

In base alla suddetta ricostruzione, ritiene il Tribunale che anche la responsabilità della società S.S.D. 1937 Milazzo (cod. 62351) risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce dell'art. 6, comma 1, C.G.S.

Ne segue che la società S.S.D. 1937 Milazzo (cod. 62351) deve essere dichiarata responsabile di quanto ascrittale, considerato che l'accertata condotta appare integralmente sussumibile nella fattispecie sanzionata dal C.G.S.

In ragione delle specifiche peculiarità del caso di specie, le sanzioni vengono quantificate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto che la SSD 1937 Milazzo è stata dichiarata inattiva in data 26/07/2019.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art. 30 dello Statuto F.I.G.C., nonché gli artt. 4, 6 e 34 C.G.S., dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del Sig. Velardo Salvatore, l'inibizione per mesi sei;

a carico della società S.S.D. 1937 Milazzo (cod. 62351), la penalizzazione in classifica di punti tre, da scontarsi nel primo campionato utile, e l'ammenda di € 100,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, C.G.S.

Il relatore
Avv. Francesco Giarrusso

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 34/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Antonino Giannotta - relatore
Componente Dott. Pietroantonio Bevilacqua
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. LEONESSE WHITE;

SIG.RA VIRZI' GRAZIA GIUSEPPA (Presidente società A.S.D. Leonesse White all'epoca dei fatti);

SIG.RA MANNA RODICA (Vice Presidente società A.S.D. Leonesse White all'epoca dei fatti);

SIG.RA SCHEMBRI ILARIA MARIA (calciatrice non tesserata A.S.D. Leonesse White all'epoca dei fatti).

Deferimento della Procura Federale 5412/1537 pfi 18-19/CS/ps del 29 ottobre 2019.

Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale, preso atto che è pervenuta da parte dei soggetti deferiti istanza di differimento dell'udienza, ritenuto legittimo l'impedimento, nulla opponendo la Procura Federale, rinvia al 14/01/2020 l'udienza di merito, con sospensione dei termini decadenziali.

Dispone darsi comunicazione alle parti deferite ed alla Procura Federale la nuova data di svolgimento del procedimento.

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 35/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente Dott. Pietroantonio Bevilacqua
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:
BURCERI VINCENZO (ALLENATORE);
A.S.D. TRINACRIA;

La Procura Federale con nota 5376/105 del 28 ottobre 2019 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- a) Il sig. Burceri Vincenzo, allenatore tesserato all'epoca dei fatti con l'A.S.D. Trinacria, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 vigente, per essersi reso responsabile di condotta violenta nei confronti dei calciatori Pulvirenti Federico, Dinaccio Natale e Billeri Gabriele, tutti minorenni, calciatori appartenenti alla società A.S.D. Academy Katane School, avendoli colpiti con pugni al volto e alla schiena ed una gomitata, in occasione di una rissa scoppiata in campo tra diversi calciatori di entrambe le squadre, nel corso della gara del Campionato Regionale Under 16 A.S.D. Academy Katane School–A.S.D. Trinacria del 24.04.2019 disputata a Mascalucia (CT);
- b) A.S.D. Trinacria per rispondere a titolo di responsabilità disciplinare indiretta della violazione dell'art. 6 comma 2 del C.G.S. vigente per il comportamento posto in essere dal sig. Bucceri Vincenzo, allenatore, come sopra descritto.

All'udienza odierna, nessuno è comparso per le parti deferite ma è pervenuta istanza di rinvio del difensore.

Il Tribunale Federale, ritenuto legittimo l'impedimento del difensore rinvia all'udienza del 14.1.2020 ore 15.30 sospendendo i termini decadenziali del procedimento.

Dispone darsi comunicazione del rinvio alle parti.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 36/B**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore****Componente Avv. Antonino Giannotta****Componente Dott. Pietroantonio Bevilacqua****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:

ANASTASI ANGELO (Calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. La Garitta Acireale C5);

GIUSEPPE MIRAGLIOTTA (Calciatore tesserato per la Soc. FCD Mortellito);

COSIMO ANGELO GENNARO (Calciatore Tesserato per la Soc. FCD Mortellito);

VITO FAMA' (Presidente della Soc. FCD Mortellito);

A.S.D. LA GARITTA ACIREALE C5;

F.C.D. MORTELLITO.

La Procura Federale con nota 5360/1307 pfi1819/CS/ps del 28 ottobre 2019 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- a) Il sig. Anastasi Angelo, calciatore tesserato per la società A.S.D. La Garitta Acireale C5 nella stagione sportiva 2018/2019 per rispondere della violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente razione temporis in relazione all'art. 30 dello Statuto Federale, per avere violato il vincolo di giustizia previsto dall'art. 30, comma 2 dello Statuto Federale, non avendo richiesto l'autorizzazione al Consiglio Federale, prescritta dall'art. 30 comma 4, dello Statuto Federale, prima di presentare denuncia querela nei confronti dei sig.ri Giuseppe Miragliotta ed Elio Russo;
- b) Il sig. Giuseppe Miragliotta, calciatore tesserato per la Soc. FCD Mortellito nella stagione 2018/2019 per rispondere della violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis per avere tenuto un comportamento gravemente violento nei confronti del sig. Angelo Nastasi prima della gara FCD Mortellito – A.S.D. La Garitta Acireale C5 del 12 gennaio 2019, procurando al medesimo lesioni tali da non consentirgli la partecipazione alla partita, comportamento che ha comportato al Miragliotta la notifica del provvedimento del DASPO per un anno;
- c) Il sig. Cosimo Angelo Gennaro, calciatore tesserato per la Società FCD Mortellito nella stagione sportiva 2018/2019 per rispondere della violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà correttezza e probità di cui all'art.1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis per avere tenuto un comportamento gravemente violento nei confronti del sig. Angelo Anastasi prima della gara FCD Mortellito – A.S.D. La Garitta Acireale C5, procurando al medesimo lesioni tali da non consentirgli la partecipazione alla partita, comportamento che ha comportato al Gennaro la notifica del provvedimento del DASPO per un anno;
- d) Il sig. Vito Famà, Presidente con poteri di rappresentanza della Soc. FCD Mortellito nella stagione sportiva 2018/2019 per rispondere della violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza

e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente ratione temporis in relazione al comma 3 dello stesso articolo per non avere prestato la dovuta collaborazione alle indagini della Procura Federale non adempiendo, per due volte, all'obbligo di presentarsi allorché convocato;

- e) La Società A.S.D. La Garitta Acireale C5 a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, del C.G.S. vigente ratione temporis per le condotte ascritte al proprio tesserato sig. Angelo Nastasi;
- f) La società FCD Mortellito a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente ratione temporis, per le condotte ascritte rispettivamente al proprio Presidente con poteri di rappresentanza, sig. Vito Famà ed ai propri tesserati sig. Giuseppe Miraglia e Cosimo Angelo Gennaro.

All'udienza odierna sono comparsi i sigg. Gennaro Cosimo Angelo e Miragliotta Giuseppe i quali hanno chiesto il proscioglimento. Per le altre parti deferite, benché regolarmente convocate nessuno è comparso né ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 1.500,00 a carico della società F.C.D. Mortellito;

punti tre di penalizzazione a carico della società A.S.D. La Garitta Acireale C5;

mesi sei di inibizione a carico del sig. Famà Vito;

sei gare di squalifica a carico del sig. Gennaro Cosimo Angelo;

sei gare di squalifica a carico del sig. Miragliotta Giuseppe;

mesi sei di squalifica a carico del sig. Anastasi Angelo.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale ed acquisita al fascicolo risulta provato quanto dedotto in deferimento ed in particolare:

- 1) Per quanto riguarda la posizione del sig. Angelo Anastasi questi deve rispondere di quanto ascrittogli per avere ammesso al Collaboratore della Procura Federale di avere presentato una denuncia-querela nei confronti del sig. Giuseppe Miragliotta in relazione all'aggressione da quest'ultimo posta in essere ai suoi danni senza avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione del Consiglio Federale e ciò in palese violazione del vincolo di giustizia per la qualcosa va accolta la richiesta della Procura Federale e al sig. Angelo Anastasi va irrogata la sanzione come da dispositivo;
- 2) Per quanto riguarda la posizione del Giuseppe Miragliotta questi deve rispondere di quanto ascrittogli poiché le circostanze a suo carico risultano provate non solo dalla dichiarazione resa dalla parte offesa sig. Angelo Anastasi il quale ha riferito che prima dell'inizio della gara il Miragliotta ebbe a sferrargli un pugno al volto procurandogli una lacerazione al labro, lesione refertata, nell'immediatezza dei fatti, dai sanitari del 118 intervenuti su richiesta dello stesso Anastasi e che risulta compatibile con la descrizione fattane da questi ma anche dalle dichiarazioni rese dai compagni del Miragliotta che hanno parlato di un confronto tra lo Anastasi ed il Miragliotta dovuti a quanto verificatosi nel corso della gara di andata e che nell'occorso sono volati degli spintoni che probabilmente hanno causato la lesione allo Anastasi. Ultimo elemento che depone a favore della versione fornita dallo

Anastasi è la circostanza che a seguito delle indagini condotte dalla polizia al il Questore ha applicato a Miragliotta il provvedimento di DASPO per un anno. Pertanto va accolta la richiesta della Procura Federale e allo stesso va inflitta la sanzione come da dispositivo;

- 3) Per quanto riguarda la posizione del calciatore Cosimo Angelo Gennaro ritiene questo Tribunale che il deferimento non possa trovare accoglimento con conseguente proscioglimento dello stesso da ogni addebito in quanto il sig. Angelo Anastasi nel corso della sua dichiarazione non ha fatto alcun riferimento al sig. Cosimo Angelo Gennaro indicando, quale autore dell'aggressione il solo Miargliotta né lo stesso calciatore viene indicato tra coloro che ebbero ad inseguirlo fino all'autovettura. Per la verità il sig. Cosimo Angelo Gennaro nel corso della sua dichiarazione ha affermato di essere stato solo tra coloro che intervennero per separare lo Anastasi e il Miargliotta e che solo per questa sua presenza è stato oggetto di DASPO ma tale ultima circostanza da sola non è sufficiente per affermarne con certezza la responsabilità.
- 4) Per quanto riguarda la posizione del sig. Vito Famà, presidente all'epoca dei fatti della soc. FCD Mortellito questi deve rispondere di quanto ascrittogli in deferimento risultando provata documentalmente la circostanza che benché fosse stato regolarmente convocato per ben due volte dal rappresentante della Procura Federale per essere sentito in ordine ai fatti di indagine non si sia presentato senza addurre alcuna giustificazione. Pertanto va accolta la richiesta della Procura Federale e allo stesso va inflitta la sanzione come da dispositivo.
- 5) Alla declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti consegue la responsabilità oggettiva della soc. A.S.D. La Garitta Acireale C5 per quanto ascritto al proprio tesserato sig. Angelo Anastasi e la responsabilità diretta della FCD Mortellito per quanto ascritto al proprio Presidente sig. Vito Famà ed oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato Giuseppe Miragliotta. In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale vanno accolte nei limiti di cui in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a) Al sig. Anastasi Angelo mesi sei di squalifica
- b) Al sig. Miragliotta Giuseppe mesi due di squalifica;
- c) Al sig. Famà Vito mesi due di inibizione;
- d) A.S.D. La Garitta Acireale C5 ammenda di € 500,00 e punti tre di penalizzazione da scontare dalla prima squadra nella corrente stagione sportiva.
- e) FCD Mortellito ammenda di € 700,00
- f) Proscioglie da ogni addebito il sig. Cosimo Angelo Gennaro.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, del C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 37/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente Dott. Pietroantonio Bevilacqua
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. PELLIGRA GIUSEPPE
A.S.D. JANO TROMBATORE

Con nota 5191/1525 pfi18-19 MS/CS/jg del 23/10/2019, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, e più precisamente:

Il sig. Pelligra Giuseppe, soggetto che all'epoca dei fatti attività nell'ambito e nell'interesse della società Jano Trombatore per rispondere della violazione di cui all'art.1 bis, commi 1 e 5, del CGS, in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2 comma 2, 4 comma 1 e 35 commi 1 e 5 del vigente Codice di Giustizia Sportiva); per avere prodotto una lesione personale al direttore di gara, sig. Carmelo Caruso, in occasione dell'incontro del 9.3.2019 tra Futsal Roso e Jano Trombatore, valevole per il campionato regionale di serie C2;

la Società A.S.D. Jano Trombatore, per rispondere ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva delle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati, come sopra descritte.

All'udienza dibattimentale odierna, è comparso per i deferiti il loro difensore il quale nei termini regolamentari, ha fatto pervenire note difensive a discolpa nelle quali ha insistito illustrandoli ed ha concluso per il proscioglimento di entrambi i deferiti

Che il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l'applicazione dell'inibizione per anni cinque con proposta di radiazione a carico del sig. Pelligra Giuseppe, e l'ammenda di € 3.000,00 a carico dell'A.S.D. Jano Trombatore a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al Giuseppe Pelligra.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato in punto di fatto al sig. Giuseppe Pelligra risulta ampiamente provato da quanto riportato nel supplemento del referto redatto dal DDG designato a dirigere in data 9.3.2019 la gara Futsal Rosolini-Jano Trombatore valevole per il campionato regionale serie C2, atto questo che gode di fede privilegiata circa i fatti accaduti ed al comportamento di tesserati nello svolgimento di una gara.

In particolare l'arbitro riferisce che al 6' del 2° t. un soggetto inizialmente non identificato ma indossante una tuta con il logo della Società Jano Trombatore, che già era penetrato sul terreno di gioco al 24' del 1° t. minacciando il DDG, penetrava ancora una volta sul terreno di gioco e giungendo alle spalle dell'ufficiale di gara lo colpiva con un pugno al viso nella parte tra lo zigomo sinistro e il naso. Lo stesso cercava di reiterare subito dopo l'aggressione in danno dell'arbitro non riuscendovi perché trattenuto dai calciatori e dai dirigente della società ospitante e ciò nonostante proferiva all'indirizzo dell'arbitro insulti e minacce.

A seguito dell'aggressione subita il DDG era costretto a rientrare nello spogliatoio sospendendo definitivamente la gara.

Poiché lo stato di malessere persisteva il DDG si recava presso il P.O. di Acireale dove gli veniva riscontrata la frattura delle ossa nasali e veniva dimesso con una prognosi di gg. 30 s.c.

Successivamente il DDG faceva pervenire un ulteriore supplemento di referto dove segnalava di avere riconosciuto il proprio aggressore nella persona del sig. Giuseppe

Pelligra attraverso le foto da questi pubblicate sul social network Facebook.

Quanto sopra è stato confermato puntualmente in sede di audizione davanti al rappresentante della Procura Federale.

Il Sig. Giuseppe Pelligra è soggetto certamente riconducibile alla società Jano Trombatore il quale lo aveva inserito tra i propri dirigenti con la qualifica di "dirigente accompagnatore" e sebbene tale tesseramento non fosse stato ratificato dal competente Comitato Regionale la predetta società ebbe a utilizzarlo come dirigente accompagnatore in ben cinque gare e più precisamente in quelle disputate in data 2.3.2019, 16.2.2019, 9.2.2019, 2.2.2019 e 12-1-2019.

Secondo la tesi difensiva, sarebbe dubbio il riconoscimento fatto dal DDG, in quanto l'aggressione, per stessa ammissione di quest'ultimo, sarebbe avvenuta da tergo. Essa è pertanto priva di pregio in quanto nulla avrebbe vietato all'arbitro, una volta colpito, di voltarsi riconoscendo così il proprio aggressore ma è smentita dallo stesso direttore di gara in quanto nel suo supplemento di referto riferisce che dopo avere subito il pugno lo stesso Pelligra tentava di reiterare l'aggressione non riuscendovi perché trattenuto a stento dai calciatori e dirigenti della società ospitante.

Infine occorre rilevare anche una ulteriore contraddittorietà della linea difensiva adottata dal Pelligra nella parte in cui sostiene di essere entrato in campo unitamente al Presidente della Società sig. Giuseppe Trombatore per dare assistenza al direttore di gara quando invece il sig. Giuseppe Trombatore in sede di audizione da parte del rappresentante della Procura Federale ebbe a dichiarare di non sapere se il sig. Giuseppe Pelligra fosse l'autore dell'aggressione al direttore di gara "*... poiché causa il parapiglia generale che si era venuto a creare non sono riuscito ad identificare l'autore dell'insano gesto*".

Da quanto sopra ne consegue che il sig. Giuseppe Pelligra è da ritenersi responsabile di quanto contestato in deferimento e le richieste della Procura Federale vanno accolte e allo stesso, in relazione alla gravità dell'aggressione che ha comportato la frattura del setto nasale giudicato guaribile in gg. 30 s.c. va inflitta la sanzione di anni cinque di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Le Società deferita deve, di contro, essere prosciolta, per il principio del ne bis idem in considerazione del fatto che alla stessa proprio in ragione dell'aggressione del DDG post in essere da un soggetto allora non identificato sebbene riferibile alla stessa venne inflitta dal GST una sanzione di euro 3000,00 di ammenda confermata poi dalla CSAT.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi al sig. Giuseppe Pelligra l'inibizione per anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Proscioglie, in virtù del principio del ne bis idem, l'A.S.D. Jano Trombatore.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, del C.G.S.

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 39/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Antonino Giannotta - relatore
Componente Dott. Pietroantonio Bevilacqua
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

società U.S. SFARANDINA A.S.D

SIG ANTONINO MANITTA (Presidente società U.S. Sfarandina A.S.D all'epoca dei fatti);

SIG CALOGERO BARNA (Dirigente società U.S. Sfarandina A.S.D all'epoca dei fatti);

SIG. ANTHONY MANERA (calciatore società U.S. Sfarandina A.S.D all'epoca dei fatti);

SIG. EDWARD GALATI MASSARO (calciatore società U.S. Sfarandina A.S.D all'epoca dei fatti).

Con nota del 4.11.2019 Prot. 57290/1457 pfi 18 -19 MS/CS/gb, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

la società U.S. Sfarandina A.S.D, per avere schierato tra le proprie fila, sebbene non tesserati, il calciatore Galati Massaro Edward in svariate gare del campionato Under 19 Provinciale ed il calciatore Manera Anthony nella gara US Sfarandina-Pol. Acquadolcese. del 26.11.18.

Antonino Manitta, Presidente società U.S. SFARANDINA A.S.D. all'epoca dei fatti oggetto del presente deferimento.

Calogero Barna, dirigente accompagnatore nelle gare di cui alle distinte in atti.

Edward Galati Massaro, per avere disputato svariate gare del campionato Under 19 Provinciale, con la maglia della U.S. Sfarandina A.S.D senza esserne tesserato

Anthony Manera per avere disputato la gara US Sfarandina - Pol. Acquadolcese. del 26.11.18 con la maglia della U.S. Sfarandina A.S.D senza esserne tesserato.

Per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 Bis, co1 e 10 co 2 del CGS vigente razione temporis, oggi riportati agli artt. 4 co 1, art. 2 co 1-2 ed art. 32 co 2-7 del CGS, anche in relazione all'art. 7 co 1 Statuto federale ed art. 39 co 1-6 N.O.I.F.

All'udienza odierna è comparso il difensore delle parti deferite il quale ha chiesto un rinvio al fine di valutare la posizione del deferito Galati Massaro Edward ai fini di un eventuale patteggiamento.

Il rappresentante della Procura Federale non si è opposto al rinvio.

Il Tribunale Federale concede il chiesto rinvio e differisce all'udienza del 14.1.2020 ore 15.00 sospendendo ii termini decadenziali del procedimento

Dispone darsi comunicazione del rinvio alle parti

Il relatore
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 17 dicembre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI